

OGGETTO: Misure temporanee preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 "Coronavirus" nei parchi, giardini e aree verdi comunali.

IL SINDACO

Premesso che con propria, precedente ordinanza, PG 129732 del 16/06/2020 ha disposto la fruizione dei parchi territoriali "Parco delle Colline" (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella) e "Parco delle Cave" e l'apertura di tutti i parchi cittadini nonché l'apertura delle aree cani in essi ricomprese, ma con divieto di utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini salvo quelle ove è stata garantita un' adeguata pulizia delle stesse, e il divieto d'uso delle aree attrezzate per attività motoria nonché delle piastre sportive presenti nelle suddette aree fino a nuova e diversa disposizione;

Visto l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 in cui, al comma 8, è tuttora contemplato il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in cui, al comma 9, è prevista la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 11 giugno 2020 che consente:

- l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1 comma 8 del DL 16 maggio 2020 n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- l'accesso ai minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

Tenuto conto che le predette linee guida di cui all'allegato 8 del citato D.P.C.M. prevedono la pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo, al fine di consentirne l'uso;

Visto l'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, che:

- alla lett. d) consente l'attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- alla lett. g) consente, a decorrere dal 25 giugno 2020, lo svolgimento anche di sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n 566 del 12.06.2020, e in particolare l'art.1 punto 1.1, in cui è stabilito l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, contestualmente a una puntuale disinfezione delle



mani e in cui è ribadito che in ogni attività sociale esterna debba comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'art.1 punto 1.2 che definisce le attività soggette al rispetto delle misure di cui all'allegato 1;

Visto inoltre l'allegato 1 alla citata Ordinanza, in cui sono definite le misure per le aree giochi per bambini e ove è confermata la necessità di pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo, al fine di consentirne l'uso;

Tenuto conto che il Comune ha attivato nei giorni scorsi un servizio sperimentale di pulizia di 6 aree ludiche e ha predisposto un piano per la pulizia, con interventi a cadenza bisettimanale di tutte le aree per il gioco dei bambini e a cadenza trisettimanale per 30 aree gioco maggiormente fruite presenti nei parchi pubblici;

Ritenuto:

- di consentire l'uso di tutte aree gioco dei bambini attivando contestualmente un ciclo di pulizia bisettimanale delle stesse integrate da un'ulteriore passaggio sulle 30 aree gioco maggiormente fruite presenti nei parchi pubblici;
- di vietare l'utilizzo delle piastre sportive (calcio, basket, pallavolo, calcetto, skateboard e bocce, etc ...) presenti nei parchi fino a nuova e diversa disposizione;
- di continuare a contingentare l'accesso alle aree per lo sgambamento dei cani;
- di ripristinare l'orario ordinario di apertura e chiusura dei parchi;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

<u>a decorrere dal 23 giugno e fino a nuova e diversa ordinanza il rispetto delle seguenti disposizioni:</u>

- E' consentita la fruizione di tutti i parchi territoriali: Parco delle Colline (tra cui Monte Maddalena, Collina di S. Anna, ciclabile del Mella), Parco delle Cave;
- È consentita altresì l'apertura di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, sia quelli dotati di servizio di chiusura con recinzioni e cancelli, sia quelli aperti, ripristinando l'ordinario orario estivo;
- È consentito l'uso di tutte aree gioco dei bambini presenti nei parchi pubblici, attivando contestualmente un ciclo di pulizia bisettimanale delle stesse integrato da un'ulteriore passaggio sulle 30 aree gioco maggiormente fruite (di cui all'elenco in allegato II);
- Permane il divieto d'uso di tutte le aree attrezzate per l'attività motoria delle piastre sportive (calcio, basket, pallavolo, calcetto, skateboard e bocce);
- E' consentita la fruizione di tutte le aree cani presenti nel territorio cittadino nel pieno rispetto del numero massimo di persone indicato nell'Allegato I;



• E' consentita la fruizione dei parchi evitando ogni forma di assembramento, nel rispetto della distanza e con l'obbligo dell'uso di mascherine così come previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia

DA' MANDATO

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

Al Settore Polizia Locale di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi, delle aree ludiche e delle aree cani per informare la popolazione sulle aree chiuse ed aperte.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- -ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- -ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

Brescia, 22 giugno 2020

Il Sindaco Emilio Delbono

(documento firmato digitalmente)

Il Responsabile del procedimento Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico Dott. Agr. Graziano Lazzaroni



Allegato I all'Ordinanza Apertura Aree cani - Numero massimo di fruitori in contemporanea

	Area Cani	Indirizzo	Numero massimo di fruitori dell'area cani in contemporanea (*)
1	Parco ZORAT	Via Lottieri	2
2	Parco PERTINI	Via Ardeatine	3
3	Parco via Vannucci	Via Vannucci-Maggia	3
4	Parco PESCHETO	Via Corsica	4
5	Parco NASSIRYA	Via Trivellini	3
6	Parco LA VECCHIA	Via del Sebino	2
7	Parco SAM QUILLERI (Campo Marte)	Via Foscolo	4
8	Parco CASTELLI	Via Castelli	5
9	Parco DUCOS 2	Via Lonati/Via Marziale Ducos	4
10	Parco BIAGI	Via Monte Baldo	2
11	Parco RAGNOLI	Via Sabbioneta	3
12	Parco TIRANDI	Via Tirandi	4
13	Parco REGGIO	Casazza/Via Gadola	3
14	Parco TORRI GEMELLE	Via Spalto S. Marco/via XXV Aprile	2
15	Parco S. ANTONINO	Via Marconi	3
16	Parco DORDONI	Via Repubblica Argentina	2
17	Parco CROCE ROSSA	Via Nikolajewka/Via Montini	7
18	Parco LUCIO BATTISTI	Via Signorini	4
19	Parco IMPASTATO	Via Zappa/S.Polo	4
20	Parco FRUGONI	Via Caduti del Lavoro	4
21	Parco LOCATELLI	Via Palazzoli	3
22	Parco CADUTA MURO DI BERLINO	Via Longure	3
23	Area verde Vill. BADIA	Via Ottava	4
24	Parco GIFFONI	Trav. IV - Vill. Sereno	3
25	Parco JOHN LENNON	Via della Trisia	3
26	Parco VENTO MASCHEDA	Caionvico	3



27	Area verde FOLZANO	Via Case Sparse	4
28	Parco ZIZIOLA	Via Botta	3
29	Parco MANZONI	Via Aldo Moro/ Via Cefalonia	5
30	Parco URBINATI	Via Corridoni	3
31	Parco delle STAGIONI	Via Collebeato	1 (area cani piccola taglia)
	(area verde adiacente parcheggio)		2 (area cani di taglia medio/grande)
32	Area verde TIZIANO	Via Tiziano	3
33	Area verde ROBUSTI	Via Robusti	4
34	Area verde CHIESANUOVA	Via Savona	4
35	Parco BASAGLIA (senza recinzione)	Via Berardo Maggi	7
36	Parco TOMASONI	Via XI – Vill. Sereno	3
37	Area verde METASTASIO	Via Metastasio	4
38	Parco AVIS	Via Seriola Vescovada - Buffalora	4
39	Area verde TURATI	Via Turati	4
40	Area verde LUPI DI TOSCANA	Via Lupi di Toscana	2
41	Giardini SPALTO S.MARCO	Via XXV Aprile	3
42	Parco CASOTTI	Via Casotti/ via Lapidario	5
43	Giardini BETTINZOLI	Via Sardegna/ Via Nisida / Via privata De Vitalis	3
44	Area verde VENTURI	Via Venturi - Fornaci	4

^(*) In caso di attesa di più persone, ciascun possessore di cane non potrà sostare entro l'area cani per più di 15 minuti.



Allegato II all'Ordinanza Aree giochi maggiormente fruite per cui si prevedono 3 interventi settimanali di pulizia

N° D'ORDINE	LOTTO	GIARDINO / PARCO	INTITOLAZIONE	INDIRIZZO	Aree giochi
1	CENTRO	Spalti S. Marco sud		Lato sud carceri	X
2	CENTRO	P.co VIA SPALTO S. MARCO/XXV APRILE	Torri Gemelle 11 Settembre 2001	Tra le vie Spalto San Marco, A. Callegari, XXV Aprile e c.so Cavour	X
3	CENTRO	P.CO C.SO MAGENTA	Fallaci Oriana	Tra C. Magenta e Gezio Calini	X
4	NE	VIA IX Vill. Prealpino (Parco)		via IX - Vill. Prealpino	X
5	NE	Reggio (Parco)		via Gadola - Q.re Casazza	X
6	NE	Castelli (Parco)		Via Castelli	X
7	NE	P.CO CORRIDONI	Urbinati Leonardo (Parco Corridoni)	Giardini di via Corridoni	X
8	NE	P.CO ZARZ	BIAGI MARCO	Tra via Monte Baldo e via Gamba	X
9	NE	S. Antonino (Parco)		Via Marconi	X
10	NE	P.CO REBUFFONE	Aleni Giulio (Parco)	Viale Rebuffone	X
11	NE	Ducos 1 (Parco)		In adiacenza a viale Piave	X
12	NE	P.CO MASCHEDA	Vento del Mascheda (Parco)	Caionvico-Via Vento del Mascheda	X
13	NE	P.co CAMPO MARTE		Via Foscolo	X
14	SE	Ducos due (Parco)		In fondo a via Ducos limitrofe la ferrovia MI-VE	X
15	SE	P.CO VIA ZAPPA - ARICI	Impastato Peppino (Parco)	Adiacente via C. Zappa	X
16	SE	P.CO VIA REP. ARGENTINA	Dordoni Libero (Parco)	Via Repubblica argentina	X
17	SE	DEL BRASILE VIA (Parco)	PARCO FANTI D'ITALIA	Via del Brasile	X
18	SE	P.CO TIZIANO DX	De Andrè	via Tiziano	X
19	SE	Questura (Parco)	ALCAMO MORELLO	Limitrofe via Botticelli Questura	X
20	NO	P.CO VIA COLLEBEATO	Delle Stagioni	Via Collebeato	X
21	NO	P.CO V.LE CADUTI DEL LAVORO	Frugoni Cesare (Parco)	Ubicato fra via Da Farfengo e V.le Caduti del lavoro	Х
22	NO	Dei Poeti (Parco)	P.CO DEI POETI	Limitrofe a via Badia	X
23	NO	PARCO DELLA MUSICA	Lennon John (Parco)	(già Della Musica) Vill.° Violino via Della Trisia	Х
24	NO	P.CO VIA DEL SEBINO	Lavecchia Dott. Attilio (Parco)	Adiacente Via Del Sebino	X
25	so	P.CO VIA SOSTEGNO	Tarello Camillo (Parco)	Tra via Sostegno e via Cefalonia	X
26	so	P.CO VIA CEFALONIA	Gallo (Parco)	Limitrofe a via Cefalonia e via Corfù	Х
27	so	P.CO VIA CALEPPE	P.co TULLIO GADOLA	via Caleppe a nord del parco Gallo	X



28	so	P.CO TRAV XII^-IV^ VILL. SERENO	Giffoni Vincenzo (Parco) Trav XII	Dietro la scuola media"Franchi" traversa XII Sereno	х
29	so	P.CO VIA LIVORNO	Della Resistenza e Iqubal Masih	Circoscritto dalla via Livorno	X
30	SO	P.CO VIA PARENZO	Del Concerto (Parco)	Via Parenzo	X